

15475-20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Oggetto

Maria Rosaria San Giorgio - Presidente -

CONDOMINIO

Ubaldo Bellini - Consigliere -

Aldo Cerreto - *Consigliere* -

Antonio Scarpa - Consigliere -

Ud. 22/10/2019 - CC

Annamaria Casadonte - Rel. Consigliere -

R.G.N. 25980/2015

~~Luca Varrone~~ - ~~Consigliere~~ -

Rep. *CI*

ha pronunciato la seguente

Cae. 15475

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25980-2015 proposto da:

CONDOMINIO (omissis) ,
elettivamente domiciliato in (omissis) ,
presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis) ;

- ricorrente -

contro

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis) , rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)
(omissis) ;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4177/2015 della Corte d'appello di
Roma, depositata il 10/07/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 22/10/2019 dal Consigliere Annamaria
Casadonte;

rilevato che:

-nel 2001 il Condominio (omissis) (d'ora in poi
solo Condominio) aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei
confronti di (omissis) per la somma di lire

O.I.

2223/18

17.329.540 a titolo di oneri condominiali cui si era opposto l'ingiunto eccependo in compensazione il credito derivante dall'incarico di amministratore condominiale rivestito in precedenza;

- l'adito Tribunale di Rieti accoglieva parzialmente l'opposizione determinando l'importo ancora dovuto dal (omissis) nella minore somma di euro 2.760,61, oltre interessi;

-proposto gravame in via principale dal Condominio ed in via incidentale dall'opponente, la Corte d'appello di Roma accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo condannando il Condominio alla restituzione di quanto versato dall'opponente in esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo;

-la corte d'appello in particolare ha dato atto del carattere dirimente dell'intervenuto annullamento con la sentenza n. 578 del 2008 del Tribunale di Rieti della delibera assunta in data 21/4/2001 e sulla base della quale era stato azionato il credito per le spese condominiali; a detto annullamento conseguiva l'accoglimento dell'opposizione nonché l'omessa decisione sulla eccezione di compensazione e la condanna alla restituzione di quanto corrisposto in virtù del decreto provvisoriamente esecutivo;

-la cassazione di tale pronuncia è chiesta dal Condominio sulla base di due motivi cui resiste con controricorso l'opponente (omissis);

considerato che:

-con il primo motivo si denuncia, in relazione all'articolo 360 comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112,113,115,116 e 645 cod. proc. civ. nonché dell'articolo 2697 cod. civ. per non avere la corte territoriale considerato che, a seguito dell'annullamento la delibera sulle spese posta a fondamento del credito monitoriamente azionato, essa era stata ratificata e confermata da una successiva deliberazione;

- il giudice d'appello era incorso nella violazione dei principi riguardanti la formazione della decisione giudiziale trascurando di esaminare le altre prove (interpello e testi) raccolte nel processo a sostegno delle ragioni creditorie del condominio;

-con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'articolo 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e cioè le risultanze istruttorie raccolte nel giudizio di primo grado;

-i motivi involgono la questione del rapporto fra l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso per il pagamento

di oneri condominiali sulla base di delibera condominiale ed il giudizio di impugnazione della stessa, con particolare riguardo al quesito se la statuizione di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi condominiali, come qualsiasi domanda di accoglimento della domanda di adempimento di un negozio debba ritenersi idonea alla formazione del giudicato implicito sull'assenza di cause di nullità del negozio stesso ed è stata oggetto di rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 24476/2019;

- appare pertanto, in ragione di ciò, opportuno rimettere la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte.


P.Q.M.

La Corte dispone rinvio a nuovo ruolo.

Si comunichi.

Roma, così deciso nella camera di consiglio della Seconda sezione civile il 22 ottobre 2019.

Il Presidente
Maria Rosaria San Giorgio



Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

21 LUG. 2020

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

